

Codice DB1424

D.D. 19 marzo 2014, n. 664

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" e s.m.i. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento all'Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese (TO) per la realizzazione di interventi selvicolturali nel Comune di Usseaux - localita' Fraisse.

Visto il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

Vista la Legge regionale 10/02/2009, n. 4, articolo 14;

Visto il D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R e 3 agosto 2011 n. 5/R, modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

Vista l'istanza n. 17417 (prot. n. 71348/DB1424 del 25/11/2013), inviata dalla Comunità Montana del Pinerolese, VIA Roma, 22 - 10063 Perosa Argentina (TO), a firma del Presidente Andrea Coucourde, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n. 8/R/2011;

Visto il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Igor Cicconetti, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 747;

Considerato che da un esame degli elaborati, l'intervento nel Comune di Usseaux, foglio 31, particella 23, per una superficie pari a 3,19 ha è un taglio di maturità in un larici-cembreto;

Considerato che le superfici interessate dall'intervento ricadono all'interno del SIC IT1110080 Val Tronca facente parte della Rete Natura 2000 contrariamente a quanto indicato nel progetto d'intervento;

Vista la lettera prot. n. 2603-DB1424 del 16/01/2014 con cui è richiesto al soggetto richiedente di indicare le misure di conservazione da adottare per la conservazione della biodiversità del SIC Val Tronca o, in alternativa l'intenzione di sottoporre a valutazione d'incidenza il progetto d'intervento;

Vista la relazione integrativa inviata con nota prot. n. 2360 del 12/03/2014 (prot. di ricevimento 13722/DB1424 del 13/03/2014) che contiene le misure di conservazione per la biodiversità del SIC Val Tronca di cui all'art. 30 del Regolamento forestale;

Considerato che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Forestale;

Considerato che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori, il funzionario incaricato ritiene di autorizzare l'intervento;

Visto il verbale del 18/03/2014 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott.ssa Flavia Righi;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n. 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente Comunità Montana del Pinerolese, VIA Roma, 22 - 10063 Perosa Argentina (TO), rappresentato dal Presidente Andrea Coucourde, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 17417 ricevuta in data 25/11/2013 e nel progetto allegato e successive integrazioni, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di Usseaux (TO), foglio 31, particella 23 per una superficie pari a 3,19 ha.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 (art. 30);
- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34).

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i dati dell'impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento: tale impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPGR 8 febbraio 2010 n. 2/R, dovrà essere iscritta all'Albo delle Imprese forestali del Piemonte.

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini